



**Comune di S. Eufemia d'Aspromonte**  
Città Metropolitana di Reggio Calabria

**CIG Z1E34929A7**

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA STRAGIUDIZIALE, DI PATROCINIO E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE INNANZI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E PENALE IN OGNI FASE E GRADO**

**SCRITTURA PRIVATA**

Il giorno DICIASSETTE del mese di GIUGNO dell'anno 2022 presso la residenza municipale del Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte,

**TRA**

l'Amministrazione Comunale rappresentata dal Responsabile dell'Area Amministrativa – Dott.ssa Assunta Maria Neri,

**E**

l'avvocato Raffaele Marciano nato a Sant'Anastasia (NA) il 11.04.1963 con studio legale in Sant'Anastasia (NA) alla via Donizzetti n° 4 C.F. MRCRFL63D11I126B P.IVA 00674081211 del Foro di Nola (NA) n. polizza assicurativa GK22B0102B3257A-LB stipulata con Lloyd's Insurance Company S.A.;

**PREMESSO**

- che con deliberazione della C.S n. 7 del 23.03.2021 veniva dato indirizzo al Responsabile dell'Area amministrativa di indire procedura pubblica finalizzata alla individuazione di un legale esterno al quale affidare in convenzione i servizi legali dell'Ente, consistenti nell'attività di rappresentanza e patrocinio innanzi all'autorità giudiziaria civile, amministrativa e penale, di ogni grado, e nell'attività di assistenza e consulenza stragiudiziale agli uffici comunali, in conformità alla disciplina degli artt. 140, 142, 143 e 144 del Codice dei contratti pubblici, nonché nella regolare tenuta di tutti i fascicoli del contenzioso anche pregressi;
- che con determinazione del Responsabile dell'Area amministrativa n.182 del 28.12.2021 venivano approvati lo schema di avviso di selezione, lo schema di convenzione, lo schema di domanda ed il modello A) da utilizzare per l'elencazione delle cause trattate nell'ultimo quinquennio;

- che con determinazione del Responsabile dell'Area amministrativa n. 68 del 17.05.2022 veniva nominata la Commissione per lo svolgimento della selezione;
- che con determinazione del Responsabile dell'Area amministrativa n. 69 del 27.05.2022 veniva preso atto della apposita graduatoria formulata dalla nominata Commissione;
- che l'incarico concerne la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nelle controversie che vedranno il Comune parte attiva o passiva delle stesse, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale, di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo ovvero d'intervenire in giudizio e/o di sollevare eccezioni di qualsiasi natura che si instaureranno durante il periodo di durata dell'incarico e fino alla loro definizione giudiziale, limitatamente al grado di giudizio previsto nel provvedimento di costituzione;
- che l'incarico comprende l'attività di assistenza e consulenza stragiudiziale agli uffici comunali, l'assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, talché l'Amministrazione potrà richiedere all'Avvocato cui è affidato il servizio delucidazioni scritte, soluzioni tecniche in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazione ed a quant'altro necessario in relazione agli adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione;
- che l'Amministrazione stabilirà, nei modi e nelle forme previste, di volta in volta l'opportunità di costituirsi o di avviare un giudizio;
- che con atto reso ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 l'avv. Raffaele Marciano ha dichiarato di avere rinunciato, in via formale e sostanziale, prima della sottoscrizione della convenzione, agli incarichi professionali in precedenza assunti ed in contrasto con gli interessi dell'Ente;
- che con atto reso ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 l'avv. Raffaele Marciano ha dichiarato di non assumere, a far data dalla sottoscrizione della convenzione e fino alla definizione giudiziale delle vertenze assegnate, la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune, né personalmente, né tramite propri collaboratori di studio;
- che in data 01.06.2022, è stato sottoscritto verbale di consegna anticipata del servizio di assistenza legale, con contestuale decorrenza dell'affidamento.

**Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue, ai fini del perfezionamento dell'affidamento del servizio di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente e di consulenza e assistenza stragiudiziale:**

#### **Art. 1**

Costituiscono parte integrante e sostanziale tutti gli atti in premessa richiamati, anche ai fini della eventuale integrazione delle disposizioni di seguito specificate e che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare senza riserva alcuna.

## **Art. 2- Oggetto**

Il Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte affida all'Avv. Raffaele Marciano individuato, il servizio giuridico - legale per il Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte, che comprende la gestione del contenzioso e in particolare, previa rituale incarico conferito dall'Amministrazione:

- la rappresentanza in giudizio, il patrocinio legale, l'assistenza e la difesa in giudizio nelle materie civili, penali, amministrative, tributarie, ecc., da proporsi a cura del Comune o proposte da terzi contro l'Ente, in tutte le sedi giurisdizionali competenti e di fronte agli organi giurisdizionali di ogni ordine e grado (giudice di pace, tribunale, corte di appello, tribunale amministrativo regionale, Consiglio di Stato, Corte di cassazione, Corte dei Conti ecc.), il tutto compresa la connessa attività istruttoria. Il professionista incaricato si obbliga ad assumere la difesa dell'Ente in tutte le liti future, attive e passive, che si instaureranno durante tutto il periodo di durata dell'incarico e fino alla loro definizione giudiziale, quand'anche la conclusione dovesse andare oltre l'arco di vigenza temporale del rapporto convenzionale, senza alcun compenso aggiuntivo.
- Il supporto giuridico - legale alle varie aree/settori dell'ente in merito alla correttezza degli atti e/o della procedura da adottare per questioni di particolare rilevanza a tutela dell'Ente ed ai fini della prevenzione del contenzioso, come di seguito indicato, in modo esemplificativo e non esaustivo:
  - ✓ consultazioni orali che esauriscono la pratica e pareri anche telefonici, che non importino informativa e studio particolare;
  - ✓ pareri scritti che importino informativa e studio particolare, previo espletamento della relativa istruttoria con il supporto degli uffici;
  - ✓ esame e studio di pratiche;
  - ✓ redazione di note, diffide, memorie, esposti, relazioni, istanze.
- redazione di verbali di conciliazione e atti di transazione afferenti le vertenze stragiudiziali o giudiziali in carico al professionista, per le quali sia stata previamente valutata l'opportunità e la convenienza dell'Ente di addivenire alla conciliazione ovvero alla transazione;
- disamina finalizzata alla chiusura della lite, nello spirito di assicurare all'ente una valida tutela dei suoi interessi minacciati in sede giudiziaria, senza prostrarla oltre il dovuto ed il necessario, soprattutto laddove è oggettivamente evidente la responsabilità dell'ente o la convenienza di chiudere comunque la vertenza con altri strumenti previsti dalla legge, con reciproca soddisfazione per le parti;

## **Art. 3 Modalità di erogazione del servizio**

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte devono essere assicurate per tutto il periodo di svolgimento:


- ✓ la disponibilità, in termini di reperibilità telefonica;
- ✓ la propria personale presenza presso il Comune ogni volta che l'amministrazione comunale lo ritenga necessario e comunque almeno una volta alla settimana presso la sede dell'Ente;
- ✓ la presenza presso gli uffici comunali per il tempo necessario a prendere conoscenza degli atti di pertinenza dell'incarico ricevuto e per fornire l'assistenza richiesta;

- ✓ l'aggiudicatario si impegna a relazionare periodicamente sullo stato degli affari giuridici pendenti e a tenere informato costantemente il Comune, direttamente il servizio competente e/o il Segretario comunale, circa l'attività di volta in volta espletata, avendo cura di rimettere tempestivamente copia di ogni atto prodotto in giudizio, fornendo senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Dovrà altresì indicare il probabile esito dei giudizi ai fini di una valutazione di eventuali spese a carico dell'Ente da prevedersi nel bilancio comunale;
- ✓ l'aggiudicatario dovrà segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali e ad adottare tutte le misure e le iniziative idonee alla rapida conclusione dei giudizi pendenti, possibilmente entro il termine di scadenza dell'affidamento;
- ✓ l'amministrazione comunale metterà a disposizione dell'incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione delle controversie. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile;
- ✓ il professionista incaricato non dovrà assumere, per tutta la durata dell'affidamento, alcun incarico, né direttamente né per interposta persona, per la rappresentanza e difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte, al fine di evitare incompatibilità e violazione del codice deontologico;
- ✓ il professionista incaricato non dovrà intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'interesse dell'Ente
- ✓ alla conclusione dei singoli gradi di giudizio, dovrà fornire all'ufficio competente una immediata comunicazione unitamente ad apposita relazione, ferma restando la restituzione dei fascicoli di causa.

L'incarico ha natura di lavoro esclusivamente autonomo, non da luogo a rapporto di impiego, né pubblico né privato, e si intende affidato per la sola attività professionale di avvocato, per lo svolgimento della quale il legale incaricato utilizzerà il proprio studio ed i propri strumenti professionali. L'attività è prestata dal professionista con lavoro proprio e senza vincoli di subordinazione, senza inserimento nell'attività organizzativa dell'amministrazione, senza obblighi di osservanza di orario d'ufficio e senza alcun diritto di utilizzare né personale, né strutture, né attrezzature e beni comunali per incombenze di qualsiasi natura.

#### **Art. 4- Durata del contratto**

L'incarico avrà durata di anni 2 (due) con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione, eventualmente prorogabile sino ad ulteriori 12 (dodici) mesi mediante sottoscrizione di apposita appendice, alle medesime condizioni della convenzione originaria e con compenso rapportato, in dodicesimi, ai mesi di durata della proroga; ed in ogni caso sino al completamento dell'attività per cui è stato conferito, non conclusa alla data di scadenza della presente convenzione.



## **Art. 5 – Corrispettivo – Rapporti finanziari**

Il corrispettivo economico fissato per lo svolgimento delle prestazioni professionali è di € 20.000,00 (euroventimila/00) annui, onnicomprensivo di I.V.A. e C.P.A., e qualsiasi voce accessoria anche se prevista dalle tariffe professionali vigenti nel tempo.

Il compenso verrà erogato in rate mensili posticipate, previa presentazione di regolare fattura.


I pagamenti sono eseguibili su apposito conto dedicato, indicato dal professionista e nel pieno rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

In caso di esito vittorioso di qualsiasi lite attiva o passiva, nella quale risulti costituito il Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte con il professionista incaricato (compresi i procedimenti speciali, monitori, esecutivi, ecc) le spese di giudizio e gli onorari, liquidati dal Giudice in favore dell'Ente, saranno devolute al professionista nella misura del 50%, detratte in ogni caso le spese vive effettivamente sostenute dall'Ente. L'importo del 50% sarà devoluto al professionista incaricato solo ad accredito avvenuto a favore dell'Ente dalla parte soccombente. Per le spese di viaggio sostenute per recarsi fuori dal distretto di Corte di Appello di Reggio Calabria verranno rimborsate le spese di viaggio moltiplicando il quinto del costo della benzina al litro per i chilometri percorsi. Null'altro sarà dovuto per effetto dell'incarico di cui trattasi. L'Ente si impegna a corrispondere le spese di domiciliazione previa autorizzazione preventiva e previa presentazione della relativa parcella da parte del domiciliatario.

Per poter procedere alla liquidazione, la fattura dovrà essere emessa e presentata valida ai fini fiscali. La liquidazione sarà disposta mensilmente dalla ricezione della fattura elettronica al protocollo comunale.

Il compenso sarà versato in rate mensili posticipate, previa emissione di regolare fattura elettronica, rimanendo il professionista obbligato – in forza della convenzione medesima e salvo diversa determinazione dell'Amministrazione - a completare tutti gli incarichi affidati e ancora pendenti fino al loro esito giudiziale.

Nel caso in cui, all'esito vittorioso della lite, sia determinata in sentenza la vittoria di spese di giudizio, gli importi liquidati dal Giudice in favore dell'Ente saranno riconosciuti al professionista nella misura del 70%, al netto degli oneri fiscali e contributivi, escluse le spese vive, che saranno integralmente incamerate dall'Ente. Per i giudizi che si concluderanno oltre la scadenza del periodo convenzionale - fatta salva la presenza di nuovo successivo accordo (Convenzione) tra le medesime parti avente identico oggetto, sia per proroga sia all'esito di nuova procedura selettiva - la predetta percentuale sull'importo liquidato in sentenza sarà elevata al 100% degli importi liquidati, come sopra calcolati, per tutti i giudizi affidati nel periodo di convenzione. Il professionista avrà titolo a dette somme solo in caso di effettiva riscossione delle stesse da parte del Comune e gli importi saranno devoluti, senza alcun anticipo, solo ad accredito avvenuto a favore dell'Ente da parte soccombente. Per le cause già in precedenza affidate ad altri professionisti in forza di incarichi o convenzioni che prevedano l'attribuzione agli stessi, in tutto o in parte, delle spese di lite incamerate dall'Ente, le spese di giudizio, nelle percentuali più sopra indicate, spettanti ai professionisti subentranti saranno determinate in misura proporzionale all'attività prestata nelle stesse vertenze e solo nel limite e per la parte in cui non debbano essere liquidate in favore dei precedenti legali ai quali era stato affidato il mandato di assistenza e rappresentanza e che abbiano svolto la relativa attività.



Il professionista, avrà, già in forza della sottoscrizione della presente convenzione, titolo ad intraprendere in via stragiudiziale le iniziative utili al recupero delle spese, con eventuali oneri a carico di controparte. All'uopo potranno anche essere affidati allo stesso, con appositi provvedimenti e senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente, incarichi per l'azione esecutiva nei confronti della controparte inadempiente.

Saranno rimborsate al professionista le spese vive sostenute per la difesa in giudizio (bolli, spese per notifiche, contributo unificato, spese di registrazione ecc.). Queste, ove anticipate dal professionista, dovranno essere comunicate al Comune entro il termine di 30 (trenta) giorni dal momento in cui sono state sostenute, con allegazione di idonea documentazione probante l'avvenuto esborso e con puntuale indicazione delle controversie alle quali ciascuna spesa fa riferimento, al fine di permettere all'Ente di adottare i necessari atti di natura contabile. La liquidazione del rimborso spese sarà disposta entro 60 giorni dalla richiesta. Le spese di contributo unificato per lo spiegamento di eventuali domande riconvenzionali ovvero per compensi C.T.U., potranno essere corrisposte anticipatamente dall'Ente al legale a richiesta, previa adozione dei relativi necessari provvedimenti amministrativi.

Non saranno oggetto di rimborso le spese di viaggio a qualunque titolo sostenute per attività svolte all'interno del distretto della Corte d'Appello di Reggio Calabria.

Le spese di viaggio per attività svolte in luoghi non rientranti nel distretto della Corte d'Appello di Reggio Calabria saranno rimborsate quali spese vive nei limiti fissati per il rimborso delle spese di viaggio in favore dei pubblici dipendenti.

L'Ente s'impegna altresì a corrispondere le spese vive sostenute e debitamente documentate relative a trasferte e/o ad eventuali domiciliazioni fuori Regione, che dovranno essere comunque comunicate e autorizzate in via preventiva dall'Ente, anche al fine di assumere il regolare impegno di spesa.

Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso, del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia, valutando preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'Ente. Le spese di registrazione saranno a carico dell'Ente.

#### **Art. 6- Osservanza delle condizioni di lavoro**

L'incaricato è sottoposto a tutti gli obblighi verso eventuali propri dipendenti e collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

È altresì obbligato ad attuare, nei confronti di propri eventuali dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria nonché le condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria.

L'obbligo di cui al precedente comma, permane anche dopo la scadenza dei menzionati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'incaricato, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'Ente delle inadempienze ad esso denunciate dall'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare ritenute fino alla corresponsione dell'importo contrattuale. Tale ritenuta verrà rimborsata qualora l'Ispettorato predetto dichiarerà che l'aggiudicatario si sia posto in regola e lo stesso non potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

#### **Art. 7- Tutela contro azioni di terzi**

L'incaricato assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni eventualmente arrecati al Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte e/o a terzi nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente contratto. Assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivanti da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi, in ordine al servizio oggetto del presente atto. Infine, assume l'obbligo di garantire al Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte il sicuro e indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

#### **Art.8- Obblighi di riservatezza e segretezza**

L'aggiudicatario assume l'obbligo di agire in modo che il personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

#### **Art. 9- Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.**

Il Legale assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010.

Il legale si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Reggio Calabria della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 10 – Rinuncia al mandato – Recesso**

Il Legale ha facoltà di rinunciare al mandato per gravi sopravvenuti motivi, dandone preavviso idoneo a consentire l'affidamento dell'incarico ad altro legale, restando il precedente, in ogni caso, officiato del patrocinio fino alla nomina di un nuovo professionista.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare, in qualsiasi momento, l'incarico in oggetto, in caso di gravi inadempienze da parte del Legale ovvero quando dovesse incrinarsi il rapporto fiduciario o quando, sulla base delle liti trattate in precedenza, non sarà più ritenuto idoneo a tutelare gli interessi del Comune, senza che lo stesso possa alcunché pretendere, tranne il pagamento degli onorari e delle spese sostenute in misura proporzionale al servizio svolto.

Il Legale, anche dopo la comunicazione di recesso, da qualunque parte esercitato, deve, comunque, assicurare il compimento degli adempimenti urgenti, la cui mancata effettuazione possa comportare decadenze e prescrizioni o, comunque, originare danni per gli interessi dell'Ente.

In tutte le ipotesi innanzi indicate, il precedente difensore è tenuto a fornire al nuovo incaricato l'originale

della produzione di parte dell'Ente.

Il professionista ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni effettuate sino alla data del recesso, con rimborso delle spese già sostenute (se documentate) ed erogazione del compenso per l'opera svolta.

Alla scadenza il contratto terminerà di diritto senza necessità di disdetta o preavviso.

Il Comune esercita tale facoltà comunicandola al professionista mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza originaria del contratto. In ogni caso, gli effetti e l'efficacia del servizio si protrarranno fino a conclusione dell'ultimo giudizio affidato nel corso della convenzione medesima. Infatti, alla scadenza della convenzione in essere, tutti i procedimenti ancora pendenti ed affidati in virtù della convenzione dovranno essere proseguiti dal professionista sino alle rispettive conclusioni, senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente (fatto salvo il rimborso delle spese vive e di viaggio documentate entro i limiti e le previsioni di cui all'art. 5 ), ritenendosi il compenso forfetario determinato ai sensi del comma 1 dell'art. 3 dell'avviso – disciplinare di gara e le altre voci (premio e rimborsi) già comprensivo della remunerazione al professionista per tale obbligazione.

#### **Art. 11 – Documentazione di base**

A cura degli uffici comunali dovranno essere forniti, al legale incaricato, tutti i dati in loro possesso.

#### **Art. 12 – Penali**

Nel caso in cui il Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali ovvero relativamente alle modalità di gestione definite negli articoli precedenti, lo stesso contesterà per iscritto tali inadempienze invitando l'aggiudicatario a fornire dettagliate spiegazioni in merito.

In caso di inerzia ovvero quando le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, fatta salva ogni altra facoltà, il Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte applicherà una penale pari a € 100,00 a fronte di ogni inadempimento contestato.


Qualora si verificassero persistenti e gravi inadempimenti alle prestazioni affidate, e comunque dopo l'applicazione di penali in numero non inferiore a tre, il Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte ha facoltà di risolvere il presente contratto, senza obbligo di preavviso o di pronuncia giudiziaria e di fare eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto, in danno e a spese dell'affidatario, salva ogni azione per il risarcimento del maggior danno subito nonché ogni altra azione che il Comune ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi.

#### **Art. 13 – Controversie**

In caso di controversie derivanti dalla presente convenzione la competenza è del Tribunale di Palmi. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati, a quelle dell'Avviso Pubblico approvato con determinazione n. 182 del 28.12.2021 ed alle relative tariffe professionali.

#### **Art. 14 – Incompatibilità**

Il Legale Rappresentante dichiara, sotto la propria responsabilità, che con il presente incarico non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità per la collaborazione con enti pubblici; che, pertanto, non ha rapporti con Amministrazione o Enti pubblici che ostino all'esercizio della libera professione né altri rapporti in contrasto con l'incarico ricevuto, impegnandosi, in ogni caso, di far pervenire



all'Amministrazione Comunale, ove il caso ricorra, la eventuale prescritta autorizzazione prima di dare inizio all'incarico.

**Art. 15 – Facoltà del professionista**

È accordata, al professionista, la facoltà di servirsi della collaborazione di altri colleghi, restando egli, pur tuttavia, il solo responsabile ed unico titolare di cui al presente contratto.

**Art. 16- Clausole finali**

La sottoscrizione del presente contratto costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e così dello stesso avviso di gara e relativi documenti.

Per quanto qui non espressamente previsto, le parti rinviano alle norme del codice civile, e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

Questo contratto, mentre è subito impegnativo per l'aggiudicatario lo diventerà per il Comune solo quando sarà divenuto esecutivo a norma di legge.

**Art. 17- Spese contrattuali**

L'imposta di bollo, da assolvere secondo le norme vigenti, è a carico dell'aggiudicatario. Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso, trattandosi di prestazione di servizi assoggettata ad IVA, ai sensi degli articoli 5 e 8 del D.P.R. n. 131 del 26 Aprile 1986 e s.m.i., a cura e spese del richiedente.

Sant'Eufemia d'Aspromonte, 17.06.2022

**Il Legale**  


**Il Responsabile Area Amministrativa – Servizio contenzioso**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Dott.ssa Assunta M. Neri*

